



Comune di Canneto sull'Oglio

(Provincia di Mantova)

COPIA
DELIBERAZIONE N. 19

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

adunanza Ordinaria Pubblica di Prima convocazione

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE FRA I COMUNI DI ASOLA, GAMBARA, CANNETO SULL'OGLIO E ACQUANEGRA SUL CHIESTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA

L'anno **duemilasedici** addì **ventisei** del mese di **aprile** alle ore 20:45 nella Sala Consiliare, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla Legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti di questo Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Raffaella Zecchina	Sindaco	Presente
Ennio Rossi	Consigliere	Presente
Pierino Cervi	Consigliere	Presente
Pier Paolo Appiani	Consigliere	Presente
Alessia Gilberti	Consigliere	Assente
Diego Redini	Consigliere	Presente
Giampietro Barozzi	Consigliere	Presente
Angelo Zecchina	Consigliere	Presente
Luciana Nicoli	Consigliere	Presente
Gianluca Bottarelli	Consigliere	Presente
Gianni Arrigoni	Consigliere	Presente
Nicolo' Ficicchia	Consigliere	Presente
Massimo Arienti	Consigliere	Presente

Consiglieri presenti n. 12

Consiglieri assenti n. 1

Partecipano alla seduta:

Appiani Angelo in qualità di Assessore esterno P

Alberini Barbara in qualità di Assessore esterno P

Partecipa all'adunanza il SEGRETARIO COMUNALE **Candela Sabina** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco **Zecchina Raffaella** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.



Comune di Canneto sull'Oglio

(Provincia di Mantova)

Delibera di Consiglio comunale n. 19 del 26-04-2016

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE FRA I COMUNI DI ASOLA, GAMBARA, CANNETO SULL'OGLIO E ACQUANEGRA SUL CHIESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA

**VISTA LA SEGUENTE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:**

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- che, ai sensi dell'art.98, comma 3°, del D.Lgs. 18/08/2000 n.267, è possibile gestire in forma associata tra più comuni il servizio di Segreteria Comunale allo scopo di conseguire economie di spesa e di porre le premesse per incrementare la gestione associata di altri servizi comunali;
- che tale forma associata di gestione di un Servizio deve concretizzarsi in un accordo convenzionato;

VISTO l'art. 30, primo comma, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale prevede che “..Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni..”;

VISTO inoltre l'art. 10, primo comma, del DPR n. 465/1997 il quale prevede che “...I comuni, le cui sedi sono ricomprese nell'ambito territoriale della stessa sezione regionale dell'Agenzia, con deliberazione dei rispettivi consigli comunali, possono anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, stipulare tra loro convenzioni per l'ufficio di segreteria..”;

CONSIDERATO che:

- che con delibera di Consiglio comunale n. 3 del 08/03/2016 è stato disposto lo scioglimento anticipato e consensuale della convenzione di segreteria fra i comuni di Canneto, Castellucchio e Rodigo;
- a seguito di alcuni incontri avviati tra questa Amministrazione comunale e quelle di Asola, Gambara e Acquanegra sul Chiese, si è giunti a concordare l'opportunità e l'utilità di dare vita ad una convenzione per lo svolgimento in forma associata delle funzioni e del Servizio di Segreteria Comunale ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000 al fine di favorire un sinergico impiego delle risorse pubbliche di tutti e tre i comuni impiegando un solo segretario per lo svolgimento delle funzioni di segreteria comunale;
- la costituzione di un ufficio unico di segreteria tra i Comuni di Asola, Gambara, Canneto sull'Oglio e Acquanegra sul Chiese consentirà, comunque, al Segretario comunale l'effettivo svolgimento delle funzioni previste dalla legge, nel rispetto dei principi generali che presiedono al buono e corretto andamento della pubblica amministrazione, nonché dei principi di adeguatezza organizzativa degli enti interessati alla convenzione;



Comune di Canneto sull'Oglio

(Provincia di Mantova)

- la distanza chilometrica massima che separa i Comuni medesimi è di circa 10 Kilometri, tanto da non inficiare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa;
- alla data del 31 dicembre 2015, il Comune Asola conta n.10.151 abitanti, Gambara n.4.710, Canneto sull'Oglio n.4.455 e Acquanegra sul Chiese n.2.951;

VISTO lo schema di convenzione da sottoporre all'approvazione dei rispettivi Consigli Comunali in cui sono stabilite le modalità di espletamento del servizio ed è determinata la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario Comunale, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte di uno dei comuni ed i relativi obblighi e garanzie;

EVIDENZIATO CHE il Comune di Asola viene individuato quale Comune Capofila e quindi titolare della Segreteria convenzionata;

VISTO e RITENUTO meritevole di approvazione l'allegato schema di convenzione da stipularsi tra i comuni citati;

RILEVATO che tutta la normativa susseguitasi dopo la legge 142/90 e segnatamente le leggi 59/97, 127/97, 265/99 e da ultimo il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 267/2000, spinge gli Enti Locali ad attivare tutte le forme associative e di partecipazione, anche allo scopo di ottenere delle sensibili economie di gestione della spesa ed una maggiore integrazione funzionale tra enti diversi;

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni del Consiglio Nazionale d'Amministrazione dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali:

- n.150 del 15.07.1999 ad oggetto "Segreterie comunali e provinciali – procedura per la nomina del Segretario titolare";
- n.164 del 27.07.2000 ad oggetto "Integrazione e modifica della deliberazione n.135 del 29.05.2000 – Convenzioni di segreteria";
- n.270 del 06.09.2001 ad oggetto "Riclassificazione a seguito di stipula di convenzioni: chiarimenti in ordine alla natura del provvedimento dell'Agenzia";
- n.17 in data 05.02.2003 ad oggetto "Convenzioni di segreteria. Modifica deliberazione 150/99";
- n.278 del 16.12.2003 ad oggetto "Riclassificazione della sede di segreteria a seguito di stipula di convenzione: modifica della delibera n.164/2000- provvedimenti";

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465;

VISTA la legge 31 maggio 2005, n. 88 di conversione del D.L. n. 44/2005;

VISTO il vigente C.C.N.L. dei Segretari comunali e provinciali;

VISTO lo Statuto comunale vigente ed il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e servizi;



Comune di Canneto sull'Oglio

(Provincia di Mantova)

UDITI I SEGUENTI INTERVENTI:

Consigliere Gianluca Bottarelli: ricorda che già precedentemente avevano auspicato una convenzione con i comuni limitrofi;

Con n. 11 voti favorevoli, nessun contrario e n. 1 voti di astensione (Ficicchia) espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare la sopraestesa proposta di delibera.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 11 voti favorevoli, nessun contrario e n. 1 voti di astensione (Ficicchia) espressi nelle forme di legge;

DICHIARA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

il presente atto ai sensi dell'art. 134, comma 4, del testi unico n. 267 del 18 agosto 2000.



Comune di Canneto sull'Oglio

(Provincia di Mantova)

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to Zecchina Raffaella

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Candela Sabina

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

Il presente atto è stato pubblicato all'albo pretorio on-line in data **27-04-2016** e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs 18/08/2000 n. 267, il presente atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile.

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Barcellari Nicla

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267, la presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione senza opposizioni, è divenuta esecutiva in data **07-05-2016**.

Canneto sull'Oglio, 08-05-2016

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Barcellari Nicla

PARERI

(Art. 49, D.Lgs 18/08/2000, n. 267)

<p>Favorevole di Regolarità TECNICA IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to Arienti Maria Pia</p>	<p>Favorevole di Regolarità CONTABILE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to Arienti Maria Pia</p>
--	--

Per copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo.
Canneto sull'Oglio, 27-04-2016

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Barcellari Nicla

=====

CONVENZIONE
TRA I COMUNI DI ASOLA – GAMBARA – CANNETO SULL’OGLIO –
ACQUANEGRA SUL CHIESE PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA
DELLA SEGRETERIA COMUNALE.

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____, tra il Comune di ASOLA, C.F. 81000370205, legalmente rappresentato dal Sindaco RAFFAELE FAVALLI, il Comune di GAMBARA, C.F. 88001190177, legalmente rappresentato dal Sindaco FERDINANDO LORENZETTI, il Comune di CANNETO SULL’OGLIO, C.F. 81001310200, legalmente rappresentato dal Sindaco RAFFAELLA ZECCHINA ed il Comune di ACQUANEGRA SUL CHIESE, C.F. 00413370206, legalmente rappresentato dal Sindaco ERMINIO MINUTI, si conviene e si stipula quanto segue;

PREMESSO CHE

- L'Amministrazione comunale di Asola con delibera del C.C. n. _____ del _____, esecutiva ai sensi di legge, l'Amministrazione comunale di Gambara con delibera del C.C. n. _____ del _____, l'Amministrazione comunale di Canneto sull'Oglio con delibera del C.C. n. _____ del _____ e l'Amministrazione comunale di Acquanegra sul Chiese con delibera del C.C. n. ____ del _____, esecutive ai sensi di legge, hanno deciso lo svolgimento delle funzioni di segreteria in forma associata ai sensi dell' art. 98 comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000 e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 del D.P.R., n. 465 del 4.12.1997;
- I comuni di Asola, Gambara, Canneto sull'Oglio e Acquanegra sul Chiese contano rispettivamente n.10.151 abitanti il primo, n. 4710 abitanti il secondo, n. 4455 abitanti il terzo e n. 2951 abitanti il quarto, al 31.12.2015.

ART. 1
OGGETTO E FINE

I Comuni di **ASOLA – GAMBARA – CANNETO SULL’OGLIO – ACQUANEGRA SUL CHIESE**, stipulano la presente convenzione allo scopo di svolgere in modo coordinato ed in forma associata le funzioni di Segreteria comunale, ottenendo un significativo risparmio della relativa spesa.

ART. 2
COMUNE CAPO CONVENZIONE

Il Comune di ASOLA assume la veste di Comune capo convenzione.

ART. 3
NOMINA E REVOCA DEL SEGRETARIO COMUNALE

Al Sindaco del Comune capo convenzione compete la nomina e la revoca del Segretario comunale.

Salvo quanto disposto nell'atto deliberativo n. 113/2001 dell' ex C.d.A. dell'Agenzia Nazionale dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, si osserveranno, in materia, comunque le disposizioni di cui agli atti deliberativi n. 150/99 e 164/2000 dell' ex Agenzia dei Segretari Comunali.

ART. 4
ORARIO DI LAVORO

Le prestazioni lavorative del Segretario sono articolate in modo da assicurare il corretto funzionamento presso ciascun Comune per un numero di ore lavorative proporzionale alle dimensioni degli apparati burocratici degli enti e alla complessità delle problematiche degli enti stessi. Nello specifico il Segretario comunale ripartirà la propria attività lavorativa nelle seguenti misure:

- ✓ Comune di ASOLA n. ore 14
- ✓ Comune di GAMBARA n. ore 9
- ✓ Comune di CANNETO SULL'OGGIO n. ore 7
- ✓ Comune di ACQUANEGRA SUL CHIESE n. ore 6

Il calendario dei giorni sarà stabilito di comune accordo tra i Sindaci dei Comuni, sentito il Segretario comunale, e potrà essere variato allo stesso modo per necessità di servizio.

ART. 5
RAPPORTI FINANZIARI E TRATTAMENTO ECONOMICO

Il Comune capo convenzione provvederà all'erogazione delle intere competenze economiche spettanti al Segretario comunale e al recupero, con cadenza semestrale, delle spese a carico degli altri Comuni in convenzione.

La spesa relativa al trattamento economico del Segretario Comunale, così come determinata dall'art. 37 e seguenti del CCNL dei Segretari comunali e provinciali e dai successivi rinnovi contrattuali, graviterà su ciascun Comune nella seguente proporzione:

- Comune di Asola 38,89%;
- Comune di Gambara 25%;
- Comune di Canneto sull'Oglio 19,44%
- Comune di Acquanegra sul Chiese 16,67%.

Compete, altresì, al Segretario Comunale il rimborso delle spese di viaggio sostenute per recarsi presso i Comuni di Gambara, Canneto sull'Oglio e Acquanegra sul Chiese. Le stesse saranno riconosciute dai medesimi comuni direttamente al Segretario Comunale.

ART.6

FORME DI CONSULTAZIONE

Le forme di consultazione tra gli Enti convenzionati sono costituite da incontri periodici da tenersi tra i rispettivi Sindaci, che opereranno in accordo con il Segretario Comunale, al fine di garantire il buon funzionamento del servizio di Segreteria comunale e la puntuale esecuzione della presente convenzione, con le modalità che si riterranno opportune.

ART. 7 DURATA E CAUSE DI SCIoglIMENTO

La presente convenzione decorrerà dal 01.06.2016 e scadrà il 30.09.2019. Essa potrà essere sciolta per recesso unilaterale di una delle amministrazioni comunali contraenti, da adottare con atto deliberativo consiliare con un preavviso di almeno 90 giorni.

ART. 8 CLASSE DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione prende la classe di appartenenza del Comune capo convenzione. Il Comune di Asola appartiene alla classe 2° (Decreto n. 227 in data 10.10.2013 della Prefettura di Milano – Albo Segretario Comunali e Provinciali – Sezione Regionale Lombardia).

ART. 9 REGISTRAZIONE

La presente convenzione sarà repertoriata e registrata in caso d'uso ai sensi della vigente legge di registro.

ART. 10 NORME FINALI

Per quanto non previsto nella presente convenzione, trovano applicazione le disposizioni di legge, dei CCNL di categoria, dei Regolamenti e degli Statuti dei singoli Comuni in quanto compatibili.

La presente convenzione, corredata dalle deliberazioni dei rispettivi C.C. e dall'atto di individuazione del segretario titolare, sarà inviata, in copia autentica, alla Prefettura di Milano - Albo dei Segretari Comunali e Provinciali sezione regione Lombardia –per i consequenziali provvedimenti.

Letto, confermato e sottoscritto

Comune di Asola _____

Comune di Gambara _____

Comune di Canneto sull'Oglio _____

Comune di Acquanegra sul Chiese _____